

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI
BRESCIA



COMUNE DI NUVOLERA



DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE AGGIORNAMENTO 2025

L.R. n. 1 del 05.01.2000
L.R. n. 31 del 05.12.2008
D.G.R. XII/3668 del 16.12.2024

ELABORATO NORMATIVO

Committente:

Amministrazione Comunale

STUDIO GEOLOGIA AMBIENTE

Dott. Geol. LAURA ZILIANI
Dott. Ing. ANTONIO DI PASQUALE
Dott. Geol. DAVIDE GASPARETTI
Dott. Geol. GIANANTONIO QUASSOLI
Dott. Geol. SAMUELE CORRADINI

25123 BRESCIA – Via T. Olivelli, 5
Tel. 030-3771189 Fax 030-3778086
e-mail: info@studiogeologiambiente.it

Data:

Marzo 2025

INDICE

1	Oggetto del regolamento	4
2	Definizioni.....	5
3	Competenze.....	7
4	Modalità di individuazione delle fasce di rispetto, di competenza e di tutela	7
5	Regolamento dell'attività di polizia idraulica del reticolo idrico minore di competenza comunale	9
5.1	Norme di tutela degli alvei e delle sponde	9
5.1.1	Attività vietate negli alvei e sulle sponde	9
5.1.2	Opere ed attività soggette ad autorizzazione negli alvei e sulle sponde	9
5.2	Norme di tutela per le fasce di rispetto	10
5.2.1	Attività vietate nelle fasce di rispetto.....	10
5.2.2	Opere ed attività soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto.....	11
5.3	Prescrizioni	13
5.3.1	Attraversamenti dei corsi d'acqua e prescrizioni sulla progettazione ed esecuzione delle opere.....	13
5.3.1.1	Attraversamenti.....	13
5.3.1.2	Regimazione delle acque superficiali	14
5.3.1.3	Sottopassi	15
5.3.1.4	Argini	15
5.3.1.5	Corsi d'acqua coperti o tombinati	15
5.3.2	Fabbricati e opere esistenti all'interno delle fasce di rispetto	16
5.3.3	Corsi d'acqua delimitanti il confine con il territorio di altri Comuni.....	17
5.3.4	Procedura per concessioni nel caso d'interventi ricadenti nel demanio	17
5.3.5	Gestione d'uso del patrimonio idrico e delle relative aree demaniali	18
5.3.6	Fabbricati pericolanti esistenti nelle fasce di rispetto	18
5.3.7	Autorizzazione paesistica	18
5.3.8	Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica	19
5.3.9	Variazioni di tracciato	19
5.3.10	Danni all'interno delle fasce di rispetto	19
5.3.11	Nuove lottizzazioni	19
5.3.12	Corsi d'acqua alterati o obliterati localizzati all'interno di un ambito estrattivo..	20
5.4	Competenze manutentive dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore.....	20
5.5	Procedure per il rilascio dei provvedimenti di nulla-osta idraulico e di concessione per interventi sui corsi d'acqua del reticolo idrico minore e nelle fasce di rispetto.....	22
5.5.1	Documentazione da presentare.....	22
5.5.2	Procedimento amministrativo	23
5.5.3	Canoni, cauzioni e spese d'istruttoria	23
6	Procedure per i corsi d'acqua del reticolo idrico principale.....	24

COMUNE DI NUVOLERA
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2025
ELABORATO NORMATIVO

6.1	Normativa di riferimento ed ente competente per il rilascio dei provvedimenti di concessione e di nulla – osta idraulico	24
6.2	Documentazione da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale in allegato alla pratica edilizia.....	24
7	Procedure per i corsi d'acqua e i canali artificiali di competenza del consorzio di bonifica	25
7.1	Normativa di riferimento e ente competente per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi	25
7.2	Documentazione da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale in allegato alla pratica edilizia.....	26
8	Procedure per le aste idriche di importanza idraulica, paesistica o ambientale.....	26
8.1	Normativa di riferimento ed enti competenti per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi	26
8.2	Istituzione delle fasce di tutela sulle aste idriche di particolare rilevanza paesistica, ambientale e idraulica	27
8.2.1	Attività vietate nelle fasce di tutela.....	27
8.2.2	Opere ed attività soggette ad autorizzazione nelle fasce di tutela.....	28
8.3	Prescrizioni	31
8.3.1	Fabbricati pericolanti esistenti nelle fasce di rispetto	31
8.3.2	Variazioni di tracciato	31
8.4	Documentazione da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale in allegato alla pratica edilizia.....	31
9	Scarichi in corsi d'acqua.....	31
10	Norme di carattere generale per la tutela del sistema idrografico superficiale non ricompreso nel Reticolo	33
11	Aree allagabili individuate nel piano di gestione del rischio di alluvioni (pgra) e nel piano stralcio per l'assetto idrogeologico (pai) vigente.....	34
	Allegato 1 modalità di individuazione delle fasce di rispetto e tutela.....	35

1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, redatto a corredo degli elaborati cartografici e della Relazione Tecnica, che individuano il reticolo idrico minore, il reticolo idrico principale, il reticolo di bonifica ed i canali privati, definisce le attività vietate o soggette ad autorizzazione o nullaosta sull'alveo dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale e sul Reticolo Idrico Minore e sulle relative fasce di rispetto, disciplinando inoltre l'attività di polizia idraulica sul reticolo idrico minore presente nel territorio comunale di Nuvolera (BS), delegata al Comune medesimo, ai sensi dell'art. 3, comma 114 della L.R. n. 1/2000, in attuazione del D. Lgs. n. 112/1998, unitamente alla riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso delle aree ad esso riconducibili.

Il presente regolamento comunale, in attuazione della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i., stabilisce i criteri e le modalità per gli interventi sui corsi d'acqua ricadenti nel Reticolo Idrico Minore, nelle fasce di pertinenza degli stessi e per le attività di "polizia idraulica", intese come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

Il presente documento di Polizia Idraulica del Reticolo Idrico Minore di Nuvolera (BS) è costituito da relazione tecnica, cartografie ed elaborato normativo redatti ai sensi della D.G.R. XII/3668 del 16.12.2024 che sostituisce integralmente le:

- D.G.R. 25.01.2002 n. VII/7868;
- D.G.R. 12.04.2002 n. VII/8743;
- D.G.R. 01.08.2003 n. VII/13950;
- D.G.R. 11.02.2005 n. VII/20552;
- D.G.R. 01.10.2008 n. VIII/8127;
- D.G.R. 22.12.2011 n. IX/2762;
- D.G.R. 25.10.2012 n. IX/4287;
- D.G.R. 31.10.2013 n. X/883;
- D.G.R. 31.10.2014 n. X/2591;
- D.G.R. 23.10.2015 n. X/4229;
- D.G.R. 18.12.2017 n. X/7581;
- D.G.R. 14.12.2020 n. XI/4037;
- D.G.R. 15.12.2021 n. XI/5714;
- D.G.R. 18.12.2023 n. XII/1615;

ed in conformità a:

- L.R. 05.01.2000 n. 1,
- L.R. 16.06.2003 n. 7,
- D.G.R. 30.11.2005 n. 8/1239,
- L.R. 05.12.2008 n. 31,
- R.R. 08.02.2010 n. 3,
- L.R. 15.03.2016 n. 4;
- R.R. 23.11.2017 n. 7 come modificato dal R.R. 19.04.2019 n. 8.

Nell'intento di perseguire l'obiettivo di salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e di protezione dai rischi naturali o conseguenti alle sue modifiche e trasformazioni, le norme del presente Regolamento di Polizia Idraulica forniscono indirizzi progettuali validi per qualsiasi

intervento di manutenzione, modifica e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale; compito dell'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organi tecnici, curarne l'applicazione e l'osservanza.

2 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento, sono esplicitate le seguenti definizioni:

- a) **Polizia idraulica:** attività di controllo degli interventi di gestione e di trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:
- la vigilanza;
 - l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
 - il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
 - Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.
- b) **Reticolo Idrico Principale:** si intendono i corsi d'acqua riportati nell'Elenco delle Acque Pubbliche ed inseriti negli allegati "A" e "B" alla D.G.R. 16.12.2024 n. XII/3668, per i quali l'esercizio delle attività di polizia idraulica compete alla Regione Lombardia (Allegato "A") o all'AIPO (Allegato "B"). All'interno del territorio comunale di Nuvolera sono presenti i seguenti corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale
- il Rio Rudone, riportato all'interno del citato Allegato "A" con il numero d'ordine BS075;
 - il Rio Giava, riportato all'interno del citato Allegato "A" con il numero d'ordine BS076;
- c) **Reticolo Idrico Minore:** comprende tutte le acque superficiali, ad esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua, delle acque già individuate nel reticolo idrico principale (Allegati "A" e "B" alla D.G.R. 16.12.2024 n. XII/3668), nel reticolo idrico di bonifica ed irrigazione (Allegato "C" alla D.G.R. 16.12.2024 n. XII/3668) e nel reticolo privato; l'esercizio delle attività di polizia idraulica sul reticolo idrico minore compete ai Comuni che le svolgono sulla scorta dei criteri dettati dall'Allegato "D" alla D.G.R. 16.12.2024 n. XII/3668 ed in base al regolamento redatto in conformità alle linee guida dettate dall'allegato "E" alla stessa D.G.R.;
- d) **Reticolo Idrico di bonifica ed Irrigazione** (Aste idriche gestite da Consorzi di Bonifica): è l'insieme dei corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica ricompresi all'interno dell'Allegato "C" alla D.G.R. 16.12.2024 n. XII/3668, per i quali l'esercizio delle attività di polizia idraulica compete ai Consorzi di Bonifica sulla base dei principi del Regolamento Regionale di Polizia Idraulica (R.R. n. 3 del 8.02.2010). Il Comune di Nuvolera rientra nel comprensorio del Consorzio di Bonifica "Chiese";
- e) **Corpi idrici privati o Reticolo Idrico Privato:** è l'insieme dei canali non appartenenti al reticolo idrografico principale né a quello di bonifica né a quello minore, definiti dagli allegati "A", "B", "C" e "D" alla D.G.R. 16.12.2024 n. XII/3668. Tali corsi d'acqua sono specificamente individuati negli elaborati cartografici e, non avendo i requisiti di cui all'allegato "D" alla D.G.R. 16.12.2024 n. XII/3668 in termini di demanialità, restano esclusi dal demanio idrico in quanto canali artificiali realizzati da privati nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione, ai sensi del T.U. 1775/1933. Per detto reticolo, l'esercizio e la competenza sono riconducibili ai rispettivi Consorzi irrigui (o privati titolati);

All'interno del reticolo Privato sono individuabili:

- **Aste idriche di competenza dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario con funzione idraulica composita, pubblica e privata, di importanza idraulica, paesistica ed ambientale:** è l'insieme dei canali, o settori di essi, non appartenenti al reticolo idrografico principale né a quello minore né a quello di bonifica, soggetti a tutela urbanistica in relazione alla funzione idraulica in essere per la tutela della pubblica incolumità in ordine al corretto funzionamento del comparto idraulico comunale, nei tratti che:
 - svolgono funzione idraulica attiva, diretta, indiretta, saltuaria che sia di interesse pubblico;
 - sono conformi alle definizioni riportate nella Delibera di Giunta Regionale del 16 dicembre 2024 n. XII/3668;
 - sono stati oggetto di interventi di realizzazione, riqualificazione, sistemazione idraulica di altra tipologia attuati con finanziamenti pubblici diretti o indiretti;

Si tratta per la pressoché totalità di aste idriche ricomprese all'interno di reti irrigue facenti capo a Consorzi ed associazioni di irrigazione che si rappresentano come elementi di connessione tra reticoli idrici di varia natura.

- **Aste idriche di competenza dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario con funzione idraulica privata non assoggettate a tutela:** è l'insieme di tutta la rimanente e fitta rete irrigua e industriale, non appartenente alle categorie precedenti, costituita dai terminali irrigui, dai canali di scolo dei terreni, da canali industriali, dai tratti poco significativi e importanti. Per questi canali non sono state individuate fasce di rispetto o di tutela visto che non svolgono funzione idraulica di interesse pubblico e data la loro scarsa rilevanza in termini di connessione con la rete idrografica naturale sia dal punto di vista idraulico, sia da quello paesistico, sia da quello ambientale.

- f) **Fasce di rispetto (idraulico):** sono costituite da porzioni di territorio in adiacenza ai corsi d'acqua, su entrambe le sponde, all'interno delle quali ogni tipo di attività è normata ai sensi del R.D. 523/1904 (corsi d'acqua del reticolo minore e principale), del R.D. 368/1904 (corsi d'acqua del reticolo di bonifica) e D.G.R. 16.12.2024 n. XII/3668 come specificato nel presente regolamento, la cui ampiezza è misurata dal ciglio superiore della sponda del corso d'acqua o, in presenza di argini, dal piede esterno dell'argine o, per i tratti coperti, dal limite esterno del manufatto;
- g) **Fasce di tutela (urbanistica):** sono costituite da porzioni di territorio in adiacenza ai corsi d'acqua, all'interno delle quali ogni tipo di attività è normata ai sensi del presente regolamento, la cui ampiezza variabile è misurata dal ciglio superiore della sponda del corso d'acqua o, in presenza di argini, dal piede esterno dell'argine o, per i tratti coperti, dal limite esterno del manufatto;
- h) **Centro edificato:** esso è costituito, per ciascun centro o nucleo abitato, dai fabbricati racchiusi dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi;
- i) **Concessione idraulica:** è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. È preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario. Si distinguono due tipologie di concessioni:

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale;
- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in subalveo o aerei). È soggetta al pagamento del solo canone demaniale;

- j) **Nulla-osta idraulico:** è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine, senza toccare l'area demaniale. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, etc.). Non è soggetto al pagamento di canone demaniale.
- k) **Autorizzazione provvisoria:** è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.
- l) **Parere idraulico:** valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

3 COMPETENZE

Per il Rio Rudone ed il Rio Giava, inseriti all'interno dell'allegato "A" alla citata D.G.R. 16.12.2024 n. XII/3668 rispettivamente con i numeri d'ordine BS075 e BS076, ma non all'interno dell'allegato "B", le competenze in merito alle attività di polizia idraulica sono esercitate dalla Regione Lombardia, Sede Territoriale di Brescia.

Le competenze in merito alle attività autorizzative secondo il R.D. 368/1904 sui corsi d'acqua del reticolo di bonifica sono esercitate dal Consorzio di Bonifica "Chiese".

Le competenze in merito all'attività di polizia idraulica sui corsi d'acqua presenti sul territorio comunale appartenenti al reticolo idrico minore sono esercitate dal Comune di Nuvolera.

Il Comune esercita tale attività con le modalità stabilite dal presente Regolamento, rilasciando autorizzazioni e/o concessioni nonché nulla-osta ai fini idraulici come previsto dalla D.G.R. 16.12.2024 n. XII/3668.

4 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO, DI COMPETENZA E DI TUTELA

Nella cartografia sono stati individuati:

- i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale (Rio Rudone e Rio Giava) sui quali la competenza ai fini della Polizia Idraulica ricade sulla Regione Lombardia;
- i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo di Bonifica, sui quali la competenza autorizzativa ai sensi del R.D. 368/1904 ricade sul Consorzio di Bonifica "Chiese";
- i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore sui quali la competenza ai fini della Polizia

Idraulica sull'asta e nella fascia di rispetto ricade sul Comune di Nuvolera;

- le aste idriche di competenza dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario con funzione idraulica composita, pubblica e privata, di importanza idraulica, paesistica ed ambientale, sulle quali la competenza è del consorzio di irrigazione e/o del proprietario, sui quali è stata definita una fascia di tutela di tipo urbanistico di competenza del Comune di Nuvolera;
- le aste idriche di competenza dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario con funzione idraulica privata (irrigatori, terminali irrigui, adduttori privati ai singoli fondi etc.) non assoggettate a tutela specifica ai sensi del presente documento.

Per i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale e del Reticolo Idrico Minore sono state individuate fasce di rispetto ad alto grado di tutela soggette alle norme di Polizia Idraulica (come da R.D. n. 523/1904) contenute nel presente regolamento (§5.2 Norme di tutela per le fasce di rispetto).

Per le aste idriche private di importanza idraulica, paesistica od ambientale facenti capo a Privati o Consorzi Irrigui concessionari per l'uso dell'acqua e/o proprietari privati, sono state delimitate fasce di tutela soggette a norme specificatamente definite (§8).

Per le aste idriche appartenenti al reticolo di bonifica è stata individuata una "fascia di competenza" ove il Consorzio di Bonifica esercita le potestà autorizzative indicate all'interno degli artt. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 del R.D. 368/1904.

Nella cartografia sia le diverse tipologie di corsi d'acqua sia le fasce di rispetto sono indicate con segni grafici convenzionali; per una più precisa e corretta delimitazione si dovranno individuare le distanze minime da rispettare con misure dirette in sito.

Si precisa che le predette distanze di rispetto vanno misurate trasversalmente all'asse del corso d'acqua, a partire dal piede esterno dell'argine o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e NON utilizzando come riferimento la linea della piena ordinaria in quanto questa è difficilmente individuabile. Nel caso di canali coperti, l'ampiezza della fascia è misurata a partire dal limite esterno del manufatto.

Le modalità di individuazione delle fasce di rispetto o tutela in relazione a diverse tipologie di alveo sono riportate all'interno dell'Allegato 1 al presente Regolamento.

Anche la traccia dei corsi d'acqua riportata nella cartografia in corrispondenza dei tratti che passano intubati sotto le zone urbanizzate può essere parzialmente difforme dal reale andamento; pertanto per gli interventi da eseguire su tali corsi d'acqua e nelle relative fasce di rispetto dovrà essere prima determinato con precisione il reale andamento sul terreno.

Le fasce di rispetto e di tutela sono state individuate con criterio geometrico, con riguardo al corso d'acqua e alla sua prossimità o meno alle zone urbanizzate, come di seguito specificato:

1. metri 10.0 per ogni lato per:

- corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale, a cielo aperto o coperti;
- corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore, a cielo aperto o coperti;
- corsi d'acqua del Reticolo di Bonifica, a cielo aperto o coperti.

2. metri 5.0 m per ogni lato per:

- tratti a cielo aperto o coperti di aste idriche di corsi d'acqua di competenza dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario con funzione idraulica composita, pubblica e privata, di importanza idraulica, paesistica ed ambientale.

Il tutto come individuato nelle allegate Tavole 3 Nord e Sud.

5 REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE

5.1 Norme di tutela degli alvei e delle sponde

5.1.1 Attività vietate negli alvei e sulle sponde

Sono lavori e atti vietati in modo assoluto lungo i corsi d'acqua, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) la copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua (art. 115 D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.), che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
- b) l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- c) qualsiasi variazione o alterazione alle opere di difesa, di regimazione idraulica e dei relativi manufatti;
- d) qualunque opera o manufatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti;
- e) le piantagioni all'interno degli alvei dei fiumi, torrenti e colatori che possano ridurre la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- f) il danneggiamento e l'eliminazione con ogni mezzo dei ceppi degli alberi ed ogni opera anche in legno secco o verde che sostengono le rive e gli argini dei corsi d'acqua;
- g) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altro per l'esercizio della pesca con le quali si alterasse il corso naturale delle acque;
- h) il posizionamento longitudinalmente, in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua, fatto salvo quanto previsto al punto k) del successivo paragrafo §5.1.2;
- i) l'estrazione di materiale inerte che non sia funzionale ad interventi di sistemazione idraulica;
- j) l'esecuzione di opere che comportino una riduzione dell'alveo, un ostacolo o un'ostruzione al deflusso delle acque;
- k) il deposito, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- l) il posizionamento di cartelli pubblicitari, pali, sostegni, tralicci e simili;
- m) ogni altro lavoro od atto vietato ai sensi delle vigenti norme sovraordinate quali ad esempio le Norme Tecniche di Attuazione di Parchi se istituiti.

5.1.2 Opere ed attività soggette ad autorizzazione negli alvei e sulle sponde

Possono essere eseguiti solo dopo il rilascio di formale autorizzazione:

- a) in generale gli interventi che non siano in grado d'influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua, le opere e gli interventi volti alla difesa, alla sistemazione idraulica ed al monitoraggio dei fenomeni;
- b) le opere e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compresa l'eliminazione della vegetazione infestante arborea, se necessario, e la rimozione di accumuli di materiali nell'alveo per ripristinare e mantenere le funzioni idrauliche e ambientali dei corsi d'acqua;

- c) le difese radenti (es. muri, scogliere, ma senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno dei centri abitati e comunque dove non vi siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- d) le opere di sistemazione idraulica delle sponde e dei manufatti per la regimazione dei deflussi e per la captazione e lo scarico delle acque, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti, senza variazione di posizione e forme;
- e) le variazioni di tracciato dei corsi d'acqua solo nel caso ne venga accertata la necessità sotto l'aspetto idraulico e ambientale; in tal caso il progetto dovrà riguardare anche la nuova fascia di rispetto;
- f) le opere e le strutture fisse per l'attraversamento viabile pedonale e carrabile, anche a guado o in manufatto sub alveo;
- g) i ponti canale e le botti a sifone;
- h) le rampe di accesso agli argini e all'alveo;
- i) gli attraversamenti aerei di linee di servizi (elettricità, telefono, gas, fognature, etc.);
- j) gli attraversamenti sub alveo di linee e tubazioni di servizi (elettricità, telefono, fibre ottiche, gas, fognatura, acquedotto, ecc.);
- k) il posizionamento longitudinalmente in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, solo in caso di assoluta necessità, purché siano interrato sotto la quota di possibile erosione di fondo alveo e non si riduca la sezione del corso d'acqua, previo studio di compatibilità dell'intervento con riferimento alla prevedibile evoluzione morfologica dell'alveo;
- l) la manutenzione, ricostruzione o realizzazione di opere per le derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione;
- m) la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti art. 115 D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;
- n) lo scarico di acque meteoriche e quelle degli scolmatori di troppo pieno delle reti fognarie pubbliche, purché di qualità conforme alle norme di legge vigenti e nel rispetto di quanto indicato al successivo paragrafo 9 "Scarichi in corsi d'acqua";
- o) lo scarico delle acque fognarie depurate e delle acque industriali nei corsi d'acqua, purché di qualità conforme alle norme di legge vigenti e nel rispetto di quanto indicato al successivo paragrafo 9 "Scarichi in corsi d'acqua";
- p) la cementazione in tutto o in parte delle sponde e del fondo dei corsi d'acqua e la posa di canalette in cemento.

5.2 Norme di tutela per le fasce di rispetto

5.2.1 Attività vietate nelle fasce di rispetto

Sono vietati i seguenti lavori ed atti:

- a) la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico, fatte salve le opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla

derivazione, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, nei casi previsti nel precedente paragrafo 5.1.2;

- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- d) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- e) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- f) i movimenti terra e le operazioni di scavo che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno ad una distanza minore o uguale a 4 metri dal ciglio di sponda, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- g) l'interclusione della fascia di rispetto;
- h) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 4 m dal ciglio della sponda, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
- i) la realizzazione di muri e/o recinzioni realizzate con elementi non asportabili, e di tutte quelle opere che comportano un impedimento ed una limitazione alla possibilità di accesso alla fascia di rispetto;
- j) il pascolo e la permanenza del bestiame;
- k) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- l) gli interventi di "nuova costruzione" e "ristrutturazione urbanistica", così come definiti alle lettere e), f) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- m) il deposito sia permanente che temporaneo di rifiuti (come definito all'art. 183, comma 1, let. m), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.);
- n) l'apertura di nuove cave, anche di prestito;
- o) il posizionamento di depositi attrezzi, baracche, manufatti per usi agricoli, anche provvisori;
- p) il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali;
- q) ogni altro lavoro od atto vietato ai sensi delle vigenti norme sovraordinate quali ad esempio le Norme Tecniche di Attuazione di Parchi se istituiti..

5.2.2 Opere ed attività soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione i seguenti lavori ed atti:

- a) gli interventi che prevedono la demolizione (totale o parziale) degli edifici e/o dei manufatti con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per la manutenzione del corso d'acqua.

In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata;

- b) gli interventi di “manutenzione ordinaria”, “manutenzione straordinaria” e di “restauro e risanamento conservativo” degli edifici esistenti così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. nei casi previsti e secondo le modalità ammesse dall'art. 11 della L.R. 15.03.2016, n. 4 “*Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua*”, richiamati all'interno del successivo §5.3.2;
- c) gli interventi di adeguamento funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di adeguamento energetico degli edifici, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, nonché gli interventi di adeguamento sismico, senza aumento di superficie o volume, nei casi previsti e secondo le modalità ammesse dall'art. 11 della L.R. 15.03.2016, n. 4 “*Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua*”, richiamati all'interno del successivo §5.3.2;
- d) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo nei casi previsti e secondo le modalità ammesse dall'art. 11 della L.R. 15.03.2016, n. 4 “*Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua*”, richiamati all'interno del successivo §5.3.2;
- e) le recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche ad una distanza non inferiore a 4 metri dal ciglio superiore della sponda;
- f) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni idrologici;
- g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo a seguito di studio di compatibilità dell'intervento;
- h) le linee aeree di servizi (elettriche, telefoniche, ecc.) e relativi pali e sostegni;
- i) la realizzazione di interventi di viabilità, di parcheggi e spazi di manovra purché non altrimenti localizzabili e formazione di percorsi pedonali e ciclabili; questi interventi dovranno comunque essere realizzati a raso, senza attrezzature fisse e senza manufatti sporgenti rispetto al piano campagna (cordoli, parapetti, muretti) tali da interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- j) gli interventi di sistemazione ambientale e del verde volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- k) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idraulico del bacino di riferimento;
- l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del ex D. Lgs. 22/1997 e del vigente D. Lgs. 152/06 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla

scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art.6 del suddetto decreto legislativo;

- m) il posizionamento di cartelli di indicazione mono o bifacciali aventi una superficie massima non superiore a 1.00 m² su pali;
- n) la manutenzione, ricostruzione o realizzazione di opere per le derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione e relativi impianti.

Note

- a) Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'autorità idraulica competente può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente.
- b) Gli interventi consentiti previa autorizzazione devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
- c) Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovassero, in contrasto alla normativa vigente, all'interno della fascia di rispetto.

5.3 Prescrizioni

5.3.1 Attraversamenti dei corsi d'acqua e prescrizioni sulla progettazione ed esecuzione delle opere

Fatti salvi i divieti di cui ai precedenti paragrafi 5.1.1 e 5.2.1, le nuove opere che interferiscono direttamente o indirettamente con il regime del corso d'acqua potranno essere realizzate solo se ne sarà dimostrata la compatibilità idraulica e comunque non dovranno in alcun modo creare danno alle proprietà di terzi.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal P.G.T., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

5.3.1.1 Attraversamenti

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) di luce superiore a 6 m e simili, dovranno essere realizzati secondo la direttiva di Piano n. 4 dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99).

In casi eccezionali, per corsi d'acqua di piccole dimensioni e manufatti di modesta importanza potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori a quelle previste dalla citata norma (ovvero tempo di ritorno centennale) in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un restringimento della sezione dell'alveo ed un aggravio delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto.

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, ivi compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- a) restringere la sezione a causa delle spalle, dei rilevati di accesso o delle tubature/tombotti;
- b) avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- c) comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso di piena; in particolare il profilo idraulico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Le opere di progetto dovranno inoltre essere compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Non è ammesso il posizionamento di strutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. Se necessarie queste dovranno essere interrate. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente protetti dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

5.3.1.2 Regimazione delle acque superficiali

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete di deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorire la funzione pubblica dei corsi d'acqua stessi. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

L'immissione di acque in generale è ammessa previa autorizzazione in base a quanto indicato ai punti n) ed o) del §5.1.2 e in base ai limiti quantitativi di cui al §9.

Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione di percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione dei corsi d'acqua dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente idrico, qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

5.3.1.3 Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare le dimensioni attuali dell'alveo, e quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, ivi compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale dovranno essere evitate intersezioni di corsi d'acqua mediante sottopassi a sifone; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, dovranno essere esplicitamente indicati nella documentazione di istruttoria di cui al §5.5.1 i sistemi di protezione da sedimenti e ostruzione, le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione e la periodicità degli stessi.

5.3.1.4 Argini

Per i nuovi argini che dovessero essere realizzati o per il rifacimento e il miglioramento degli argini esistenti lungo i corsi d'acqua, la progettazione dovrà essere eseguita in maniera tale da consentire la fruibilità delle sponde ed assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature di nuova realizzazione o di quelle esistenti oggetto di interventi di sistemazione/rifacimento dovrà essere garantita da un programma di manutenzione che dovrà essere ricompreso nella documentazione di istruttoria di cui al §5.5.1.

5.3.1.5 Corsi d'acqua coperti o tombinati

Le nuove coperture, qualora ammissibili ai sensi della lettera a) del precedente §5.1.1 e della lettera m) del precedente §5.1.2, dovranno essere verificate dal punto di vista idraulico e dovranno essere progettate con particolare riguardo alle attività di manutenzione del canale.

Dovranno in particolare essere previsti manufatti di ispezione:

- in corrispondenza di ogni confluenza di una canalizzazione in un'altra;
- in corrispondenza di ogni variazione planimetrica (curva) tra due tronchi rettilinei;
- in corrispondenza di ogni variazione altimetrica (salto) lungo un condotto rettilineo;
- ad ogni variazione di livelletta;
- in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare.

I manufatti di ispezione dovranno avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del manufatto addetto, e in ogni caso non inferiori a 20-25 m per sezioni non praticabili (altezza inferiore a m 1.05) e non inferiori a 40-50 m per sezioni praticabili (Circolare Ministero LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale - 7 gennaio 1974, n. 11633).

Sono pertanto vietate in fascia di rispetto tutte le opere che comportino impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

All'imboccatura dei corsi d'acqua intubati, dovranno essere predisposti elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l'intasamento della tubazione.

I sistemi tipo griglie filtranti od altro dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo o altri accorgimenti) e da assicurare un'agevole manutenzione.

All'atto della richiesta di esecuzione di una nuova tombinatura, dovranno essere indicate esplicitamente, nella documentazione di istruttoria di cui al §5.5.1, le modalità di accesso all'alveo, di esecuzione degli interventi di manutenzione sul tratto tombinato e sui sistemi di protezione da sedimenti e ostruzione e la periodicità degli stessi (piano delle manutenzioni con indicazione dei soggetti preposti alle stesse).

5.3.2 Fabbricati e opere esistenti all'interno delle fasce di rispetto

Per quanto concerne gli interventi ammissibili su fabbricati esistenti all'interno delle fasce di rispetto si rimanda a quanto riportato all'interno dell'art. 11 della L.R. 15.032016, n. 4 *"Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua"*, che qui si riassume:

- per i fabbricati e le opere esistenti privi di titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica negativa (da effettuarsi secondo le direttive tecniche dell'Autorità di bacino del fiume Po) ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi solo gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- per i fabbricati e le opere esistenti dotati di titolo legittimante ma con verifica di compatibilità idraulica negativa ovvero in presenza di rischio idraulico elevato sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del D.P.R. 380/2001, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, previa realizzazione di interventi di autoprotezione dalle piene nel rispetto delle condizioni idrauliche dettate dalla vigente pianificazione di bacino, nonché previo inserimento del riferimento all'opera o all'occupazione nel piano di protezione civile comunale, al fine di prevenire i danni in caso di evento di piena. In caso di danni alle opere o alle occupazioni, restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del soggetto proprietario interessato;
- per i fabbricati e le opere esistenti privi di titolo legittimante ma con verifica di compatibilità idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del D.P.R. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia;
- per i fabbricati e le opere esistenti dotati di titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica positiva sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del D.P.R. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.

Il parere vincolante sulla verifica idraulica di compatibilità è rilasciato dall'autorità idraulica competente sul reticolo idrico oggetto di verifica ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 2, della l.r. 12/2005. Il parere è rilasciato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda.

Si pone infine in evidenza come, con riferimento al Rio Rudone, corso d'acqua appartenente al Reticolo Idrico Principale di competenza regionale in quanto riportato con il numero d'ordine BS075

all'interno dell'Allegato "A" alla D.G.R. 16.12.2024 n. XII/3668, all'interno Documento di Polizia Idraulica previgente era individuata sul tratto urbano una fascia di rispetto in deroga così definita:

- sul tratto da via dei Marmi a via Roma: 5.00 m dal ciglio delle sponde, sia intubato che a cielo aperto;
- tratto da via Roma a via Paolo VI: 4,00 m dall'asse della tubazione nei tratti coperti e 4.00 m dal ciglio delle sponde nel tratto a cielo aperto;
- sui rimanenti tratti la stessa fascia: 10.00 m dalla sponda nei tratti a cielo aperto e 5,00 m dall'asse della tubazione nei tratti coperti.

In ottemperanza al disposto di cui al §5.1 dell'Allegato D alla D.G.R. 16.12.2024 n. XII/3668 all'interno del presente aggiornamento le fasce di rispetto sul Rio Rudone sono state riportate al valore di 10 m su tutti i tratti; tuttavia ne consegue che **gli eventuali interventi edificatori eseguiti ai sensi del previgente Regolamento di Polizia Idraulica (ovvero dall'anno 2008 fino all'adozione del presente Regolamento) all'interno delle fasce ivi indicate in deroga al limite di 10 m sono intrinsecamente dotati di titolo legittimante in quanto in tale lasso di tempo la fascia di 10 m non era applicata.**

5.3.3 Corsi d'acqua delimitanti il confine con il territorio di altri Comuni

Per quanto riguarda le attività di cui al punto 5.1 (Norme di tutela degli alvei e delle sponde) in merito ai corsi d'acqua che delimitano il confine tra il territorio comunale di Nuvolera e quello dei Comuni limitrofi e sui quali pertanto esistono due differenti normative di tutela, si dovrà operare nel seguente modo:

1. per quanto riguarda le attività di cui al punto 5.1.1 (Attività vietate negli alvei e sulle sponde); dovrà essere adottata la normativa di tutela più restrittiva;
2. per quanto riguarda le attività di cui al punto 5.1.2 (Opere ed attività soggette ad autorizzazione negli alvei e sulle sponde), fermo restando il criterio guida dell'adozione della normativa più restrittiva, la domanda di autorizzazione dovrà essere inoltrata anche all'amministrazione comunale limitrofa con la quale si procederà all'armonizzazione dei criteri di concessione della autorizzazione

La concessione verrà rilasciata singolarmente dai due comuni interessati. Nella concessione verrà precisato, oltre alla durata e alle condizioni della concessione, che il canone verrà suddiviso in misura del 50% tra i due Comuni.

5.3.4 Procedura per concessioni nel caso d'interventi ricadenti nel demanio

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno espletarsi sulla base di quanto indicato nel Decreto dirigenziale n. 15946/2017 del Dirigente della D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, in riferimento all'Allegato A - *"Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale"* e dovranno essere inviate all'Agenzia del Demanio competente per territorio."

Non possono essere proposte per l'alienazione, ai sensi dell'art. 5-bis del D.L. 143/2003, convertito con legge 212/2003, le aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della parte terza del D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

L'Autorità idraulica competente dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Nel caso di varianti di tracciato di corsi d'acqua demaniali, le aree delle nuove inalveazioni dovranno essere intestate al demanio idrico.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 115 del d.lgs. 152/2006 e della legge n. 37 del 5 gennaio 1994, le aree demaniali di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

5.3.5 Gestione d'uso del patrimonio idrico e delle relative aree demaniali

Le attività di gestione del patrimonio idrico comunale e delle proprietà demaniali del ramo idrico, benché simili ed allineate, rimangono due procedimenti distinti tra loro. La gestione del patrimonio idrico viene disciplinata dalla Normativa Nazionale, Regionale e dal Documento di Polizia Idraulica Comunale attraverso i quali sono identificate tutte le regole e le opzioni d'uso legittimo delle acque.

L'utilizzo di aree demaniali facenti parte del Demanio Idrico, indipendentemente dalla funzione idraulica svolta, è disciplinato dal Codice Civile, dalla Normativa Nazionale, Regionale e dalla Documento di Polizia Idraulica Comunale e l'occupazione e l'utilizzo di tali aree è legittimato mediante concessione d'uso rilasciata dall'Autorità Idraulica competente. Al fine di ottenere la concessione d'uso di un'area demaniale è necessario provvedere all'identificazione catastale della porzione oggetto di interesse secondo le indicazioni dell'Agenzia del Demanio e della D.G.R. 16.12.2024 n. XII/3668, che includono la relativa procedura per il frazionamento della superficie occupata, il rilascio dell'atto di concessione e la seguente registrazione al catasto della stessa. In caso di richiesta di acquisizione di aree demaniali che non svolgono più funzione idraulica è necessario inoltrare istanza presso l'Agenzia del Demanio – Sede Regionale di Milano secondo le modalità riportate nel D.D.R. 07.08.2014 n. 7671 *“Modalità operative per l'espressione del parere regionale sulle aree del Demanio Idrico Fluviale”* e successive modifiche ed integrazioni. L'Ente Competente prenderà in esame solo istanze che riguardino la revisione di mappe per mero errore cartografico acclarato, la cessazione di derivazioni idriche e dei relativi canali derivatori e il riordino di comparti idraulici significativi. Tutte le altre particelle o superfici restanti che non svolgono alcuna funzione idraulica attiva potranno essere date in utilizzo con concessione d'uso rilasciata dall'Ente Competente.

5.3.6 Fabbricati pericolanti esistenti nelle fasce di rispetto

Nel caso di fabbricati e strutture private in genere in precarie condizioni di stabilità, tali da costituire serio rischio per il regolare deflusso delle acque, il Comune, mediante ordinanza sindacale, ingiungerà ai proprietari la messa in sicurezza dei fabbricati, assegnando un congruo termine per l'esecuzione degli interventi. In caso di inadempienza o di urgenza, il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando le spese dell'intervento ai proprietari.

5.3.7 Autorizzazione paesistica

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio e Urbanistica U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e dalle successive modificazioni.

5.3.8 Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 380/01. L'Amministrazione Comunale sarà sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità, derivante o conseguente, alla realizzazione delle opere difformi o abusive e il committente delle stesse dovrà rispondere in prima persona in caso di danni arrecati a terzi.

5.3.9 Variazioni di tracciato

In caso di variazione di tracciato di corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore, il progetto dovrà prevedere la delimitazione della nuova fascia di rispetto. Sarà obbligo di chi ottiene l'autorizzazione alla variante di tracciato provvedere ad ogni onere e incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali.

In caso di modifica o spostamento delle aree demaniali sul reticolo minore, le richieste di sdemanializzazione dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell'art. 115 del D.Lgs. 152/2006, le aree del demanio fluviale di nuova formazione, non possono essere oggetto di sdemanializzazione, e pertanto in caso di variazione del tracciato, anche le aree delle nuove inalveazioni, oltre a quelli del vecchio tracciato, sono intestate al demanio idrico.

5.3.10 Danni all'interno delle fasce di rispetto

Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto se non per dolo o imperizia dell'impresa o della ditta che per ordine dell'Amministrazione posta a tutela del corso d'acqua ha effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

5.3.11 Nuove lottizzazioni

Per i corsi d'acqua del reticolo idrico ricadenti in aree edificabili, così definite dallo strumento di programmazione urbanistica comunale, è consentito al soggetto competente presentare Progetti organici di sistemazione idraulica che possano prevedere:

- la sostituzione, limitatamente alle aree destinate all'edificazione, di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio, con la rete comunale di "fognatura bianca";
- lo spostamento di corsi d'acqua in alveo privato con cessione del terreno interessato dal nuovo tracciato. Ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 152/2006 i nuovi alvei dovranno essere a cielo aperto e, preferibilmente in terra, al fine di favorire la vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo. È comunque vietata la copertura dei nuovi corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità ed, in ogni caso, l'assetto urbanistico della lottizzazione dovrà assicurare gli interventi di manutenzione al corso d'acqua stesso collocandolo, preferibilmente, in prossimità della viabilità pubblica e nelle zone adibite a verde pubblico, garantendone sempre, comunque, l'accessibilità.

I nuovi corsi d'acqua verranno inseriti nel reticolo idrico minore, a cura ed onere del proponente che dovrà provvedere ad intestare al demanio i nuovi tracciati, e saranno soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

I suddetti progetti organici di sistemazione idraulica dovranno essere sottoposti all'approvazione da parte del soggetto competente e dovranno essere corredati di:

- relazione idraulica a firma di un tecnico abilitato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzi le migliorie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
- progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio degli eventuali nuovi corsi d'acqua;
- proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità alla presente normativa;
- individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- domande di autorizzazione compilate in conformità alla presente normativa per ogni opera idraulica di cui al punto precedente.

5.3.12 Corsi d'acqua alterati o oblitterati localizzati all'interno di un ambito estrattivo

Si tratta di corsi d'acqua naturali riportati all'interno del Nuovo Catasto Terreni e/o nel Cessato Catasto e descritti all'interno del precedente Documento di Polizia Idraulica i cui tracciati si collocano all'interno di ambiti estrattivi attualmente in coltivazione e che sono temporaneamente alterati o oblitterati a seguito delle attività di cava.

Su tali corsi d'acqua non riveste significato svolgere attività di polizia idraulica in quanto ad oggi non esistenti o privi di continuità idraulica e con un bacino imbrifero dominante alterato dall'esercizio delle cave e pertanto sono sospese le norme di cui ai §§5.1 e 5.2.

Dovrà essere determinata, in sede di definizione delle opere di ripristino ambientale delle cave, la modalità di ripristino della continuità idraulica della rete di drenaggio e quindi la collocazione, sul tracciato preesistente o su nuovi tracciati previa modifica alle carte catastali, dei terminali principali della rete su cui saranno esercitate le attività di polizia idraulica.

5.4 Competenze manutentive dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore

L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione e fruizione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso d'acqua (alveo e sponde) che le opere, idrauliche e non, realizzate sul corso d'acqua stesso (briglie, paratoie, tubi, partitori, ecc.).

Le manutenzioni inerenti l'alveo e le sponde comprendono ad esempio i seguenti interventi:

- la pulizia dell'alveo naturale e non;
- la rimozione dei rifiuti solidi, il taglio dell'erba e della vegetazione, sia in alveo che sulle sponde, di ostacolo al deflusso delle acque;
- il ripristino della sezione di deflusso, anche in corrispondenza di ponti ed attraversamenti, con eliminazione dei materiali litoidi di ostacolo al regolare deflusso;
- la protezione del piede delle sponde dissestate attraverso la realizzazione di strutture rinaturabili;
- restauro dell'ecosistema ripariale;
- la rinaturalizzazione dei canali.

Per quanto riguarda le opere idrauliche, la manutenzione prevede ad esempio:

- la pulizia ed il mantenimento della stabilità dei manufatti esistenti;
- la rimozione di materiali di deposito che possono generare intasamenti e malfunzionamenti dei manufatti;
- il ripristino della funzionalità dei tratti tombati, anche riportandoli alla luce libera;
- il ripristino delle protezioni spondali e dei manufatti eventualmente danneggiati;
- la manutenzione dei manufatti di derivazione quali chiaviche, scolmatori, apparecchiature elettriche, meccaniche e carpenterie metalliche connesse al funzionamento di paratoie e impianti di sollevamento;
- il recupero, la sostituzione e l'aggiunta di tubi Norton dei fontanili;
- il ripristino dell'efficienza delle opere trasversali (salti di fondo, soglie, ecc.).

Le competenze manutentive sui corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore e sui manufatti sono di seguito esplicitate:

- Sui corsi d'acqua ricadenti nel Reticolo Idrico Minore spetta al Comune eseguire gli interventi di manutenzione sull'alveo e sulle sponde del corso d'acqua.
- Se sui corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore vi è una regolare concessione di derivazione d'acqua pubblica in atto, spetta al titolare della concessione (ai sensi dell'art. 42 R.D. n. 1775/1933) mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili, ecc., e quindi eseguire la manutenzione degli alvei e delle sponde, come ad esempio tenere sempre ben efficienti i fossi, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo, rimuovere gli alberi, i tronchi e i grossi rami che per qualsivoglia motivo, causino interferenza con il corso d'acqua.
- Se la manutenzione riguarda invece manufatti edilizi e/o opere create artificialmente ed esistenti lungo i corsi d'acqua (tombinature, sponde artificiali, muri, scogliere, attraversamenti, ecc.) o l'immissione di acque (acque meteoriche o acque reflue) **non connesse** all'esercizio della derivazione d'acqua pubblica (altrimenti si ricadrebbe nel caso sopra), la manutenzione compete a chi le ha realizzate o a chi trae beneficio da tali opere.

In particolare come disciplinato dalla Sezione IX Delle Acque del Capo II del Titolo II del Codice Civile, gli artt. 868, 915, 916 e 917 e l'art. 12 del R.D. n. 523/1904 stabiliscono che i proprietari degli immobili situati in prossimità di corsi d'acqua (frontisti) sono obbligati a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua e sono responsabili degli eventuali danni derivanti dall'incuria o dall'abbandono del corso d'acqua o dai manufatti realizzati lungo il corso d'acqua a difesa del fondo.

Pertanto ad esempio in caso di rottura di un muro di sponda lungo un canale od una roggia, interverrà il proprietario del fondo adiacente al muro, o il proprietario del muro o comunque chi trae beneficio dalla difesa spondale; per interventi sui tratti coperti delle rogge interverrà per la manutenzione il proprietario che ha realizzato la copertura, o chi trae beneficio dalla tombinatura (Ente pubblico o privato che sia).

In sintesi i proprietari dei fondi posti lungo i corsi d'acqua o i beneficiari dei manufatti che interessano il corso d'acqua o chiunque venga autorizzato all'esecuzione di attraversamenti (ponti, reti tecnologiche, ecc.), di intubamenti, o alla formazione di opere di difesa e quant'altro lungo il corso d'acqua, hanno l'obbligo di mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e ad effettuare, a loro cura e spese, la pulizia ordinaria del tratto di corso d'acqua interessato dal

manufatto e tutte le eventuali riparazioni o modifiche necessarie nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua.

Da parte dei proprietari frontisti dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche o l'esecuzione di attività di manutenzione sull'alveo da parte del personale dell'Ente titolare delle competenze in materia di polizia idraulica e, in presenza di una concessione di derivazione, da parte del titolare della concessione.

Le disposizioni e gli obblighi sopra indicati trovano sempre applicazione fatto salvo eventuali differenti accordi/convenzioni tra tutti i soggetti interessati alla gestione, controllo, conservazione e manutenzione dei corsi d'acqua.

5.5 Procedure per il rilascio dei provvedimenti di nulla-osta idraulico e di concessione per interventi sui corsi d'acqua del reticolo idrico minore e nelle fasce di rispetto

5.5.1 Documentazione da presentare

Le domande per le richieste di nulla-osta o di autorizzazione ai fini idraulici o di concessione (se vi è occupazione di aree demaniali) all'esecuzione delle opere e degli interventi ammissibili, da redigere secondo il modello fac-simile all'allegato G alla D.G.R. 16.12.2024 n. XII/3668 e corredate degli allegati elencati nello stesso, dovranno essere presentate al Comune di Nuvolera – Ufficio Tecnico e, previa istruttoria tecnica da parte dello stesso, l'Amministrazione Comunale rilascerà apposito atto di concessione provvisto del relativo disciplinare, entrambi redatti secondo i fac-simile di cui all'allegato anzidetto.

In particolare le richieste dovranno essere corredate dai documenti elencati nel seguito:

1. Relazione tecnica generale (redatta da un tecnico abilitato):
 - individuazione del luogo e motivazione della domanda;
 - descrizione tecnica particolareggiata del progetto;
 - nel caso di attraversamenti con botti a sifone: indicazione dei presidi di protezione da sedimenti e ostruzione (§5.3.1.3);
 - programma di manutenzione dell'opera, con indicazione delle modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione e la periodicità degli stessi;
 - assunzione della responsabilità per la manutenzione di quanto si prevede di realizzare e per i danni arrecati a terzi che possono essere causati sia durante i lavori che in seguito, a causa delle opere e delle attività oggetto dell'autorizzazione / concessione.
2. Relazioni tecniche specialistiche (se necessarie o richieste, redatte da tecnici abilitati ed esperti in materia):
 - verifiche idrologiche ed idrauliche;
 - relazione geologica;
 - relazione di calcolo delle strutture;
3. Elaborati grafici:
 - corografia in scala 1:10'000 con l'indicazione della posizione dell'intervento;
 - estratto mappa catastale originale con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
 - estratto del P.G.T. con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
 - planimetria quotata dello stato di fatto e del progetto;

- profilo longitudinale del corso d'acqua di rilievo e di progetto, se necessario;
- sezioni trasversali di rilievo e di progetto, nel numero e nelle posizioni necessarie a rappresentare compiutamente le opere da eseguire;
- particolari costruttivi e strutturali, se necessario;

4. Parere del soggetto titolare della concessione demaniale, nel caso di interventi interessanti corsi d'acqua industriali o irrigui in concessione.

Per gli interventi concernenti lo scarico in corso d'acqua, tale parere dovrà riportare l'eventuale limite quantitativo imposto allo scarico, qualora più restrittivo di quello individuato al precedente §9.

Per interventi ed opere ricadenti all'interno di eventuali Parchi, qualora istituiti, dovrà essere ottenuto il parere positivo dell'Ente Parco.

5.5.2 Procedimento amministrativo

All'atto del ricevimento della domanda un originale viene restituito con l'attestazione della data di presentazione.

L'Ufficio ha la facoltà di richiedere, successivamente alla presentazione della domanda, la documentazione che risultasse mancante o incompleta, o che sia ritenuta necessaria, fissando un termine, fissando un termine non inferiore a giorni 30 per la nuova presentazione..

Nel caso di gravi lacune o mancanze nella documentazione presentata, o decorso invano il termine di cui al punto precedente, la domanda sarà dichiarata irricevibile e quindi respinta.

Negli atti autorizzati o concessori verranno stabiliti, con specifici disciplinari redatti secondo il modello fac-simile di cui all'allegato G alla D.G.R. 16.12.2024 n. XII/3668 che dovranno essere sottoscritti per accettazione del richiedente: le condizioni, gli obblighi e la durata dell'autorizzazione o della concessione.

5.5.3 Canoni, cauzioni e spese d'istruttoria

Ogni autorizzazione o concessione (se vi è occupazione di aree demaniali) per l'esecuzione di opere e di interventi sui tratti di corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore, è soggetta al pagamento del canone di polizia idraulica calcolato dal Comune in analogia agli importi stabiliti nell'Allegato "F" alla D.G.R. 16.12.2024 n. XII/3668 e s.m.i.. Il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

Il Comune richiederà il pagamento delle spese di istruttoria della pratica.

Si ricorda che, come stabilito dal comma 10 art. 34 del Regolamento Regionale n. 2 del 24.03.2006 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee....." il pagamento dell'annuo canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica così come stabilito nella concessione di derivazione TIENE LUOGO, per il periodo di durata della concessione, ad ogni onere dovuto ai sensi del R.D. n. 523/1904 per l'occupazione di aree e di sedimenti demaniali del Reticolo Idrico Principale e Minore attuate con le opere oggetto di concessione.

6 PROCEDURE PER I CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

6.1 Normativa di riferimento ed ente competente per il rilascio dei provvedimenti di concessione e di nulla – osta idraulico

In base agli elenchi riportati all'interno della D.G.R. 16.12.2024 n. XII/3668 e s.m.i., che correggono quelli contenuti in precedenti delibere regionali, all'interno del territorio comunale di Nuvolera sono presenti i seguenti corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale di competenza regionale:

- il Rio Rudone, riportato all'interno del citato Allegato "A" con il numero d'ordine BS075;
- il Rio Giava, riportato all'interno del citato Allegato "A" con il numero d'ordine BS076;

Entrambi non risultano però compresi all'interno dell'Allegato "B" alla stessa Delibera, facente riferimento ai corsi d'acqua per i quali le attività di Polizia Idraulica sono in capo all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO).

Conseguentemente, per quanto concerne il Rio Rudone e il Rio Giava, le istanze dovranno essere presentate alla Regione Lombardia Unità Territoriale (UTR) di Brescia sia per ottenere il nulla-osta idraulico (autorizzazioni ai fini idraulici) sia per i provvedimenti di concessione per l'introito dei canoni (nel caso di interventi con occupazione di aree demaniali).

Sul Rio Rudone e nelle relative fasce di rispetto valgono le norme di cui ai precedenti paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3.

6.2 Documentazione da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale in allegato alla pratica edilizia

Le pratiche edilizie riguardanti interventi sui corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale e nelle relative fasce di rispetto, dovranno essere corredate dal nulla-osta idraulico o dal provvedimento di concessione (per interventi che comportano occupazione di aree demaniali) rilasciato dal competente ufficio della Regione Lombardia.

7 PROCEDURE PER I CORSI D'ACQUA E I CANALI ARTIFICIALI DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA

7.1 Normativa di riferimento e ente competente per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi

Ai sensi del comma 4 dell'art. 81 della L.R. 05.12.2008, n. 31, i Consorzi di Bonifica esercitano le funzioni concessorie e di polizia idraulica sui canali di propria competenza.

I canali di competenza dei consorzi di bonifica sono individuati all'interno degli elenchi contenuti all'interno dell'Allegato C alla D.G.R. 16.12.2024 n. XII/3668.

Secondo la perimetrazione approvata dalla Regione Lombardia con D.G.R. 08.02.2012 n. IX/2994, il territorio comunale di Nuvolera rientra nel comprensorio di competenza del Consorzio di Bonifica "Chiese".

Lungo i corsi d'acqua e nelle relative fasce di competenza consortile, individuati nella cartografia allegata, si applicano le norme dei relativi Consorzi di Bonifica, al quale dovranno essere rivolte le domande di concessione e di autorizzazione.

Sui detti corsi d'acqua e su una fascia di 10 metri su ambo le sponde degli stessi è istituita "una fascia di competenza" per il Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

Tali fasce hanno un significato decisamente diverso da quelle relative al reticolo principale o minore, in quanto non istituiscono una "tutela", ma attribuiscono la "competenza" al Consorzio di Bonifica territorialmente competente e demandano alla specifiche normative le attività vietate e/o soggette ad autorizzazione.

Il Consorzio potrà indicare, di volta in volta, le distanze da mantenere rispetto al corso d'acqua artificiale in funzione dell'intervento richiesto e della tipologia del corso d'acqua.

La normativa di riferimento "Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze" per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo di bonifica è costituita da quanto disposto:

- Dagli artt. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140 del R.D. 368 del 1904;
- Dagli artt. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 del R.D. 368 del 1904, per quanto attiene alle contravvenzioni;
- Dal D.G.R. IV/7633 del 8/4/1986;
- Dal D.G.R. n°44 561 del 30/7/1999;
- Dalla D.G.R. 7/7868 del 25/1/2002;
- Dalla Legge Regionale 16/06/2003 n. 7;
- Dalla D.G.R. 01/08/2003 n. 13950;
- Dalla L.R. 05.12.2008 n. 31;
- Dal R.R. 09.02.2010 n. 3.

Con riferimento ai corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica, si pone in evidenza come all'interno degli elaborati grafici allegati al presente documento siano stati riportate alcune modifiche al reticolo consortile già autorizzate dal Consorzio "Chiese" e di prossima esecuzione concernenti lo spostamento del ramo 5.6.00 della Roggia Abate nell'ambito di un intervento edificatorio.

All'interno degli elaborati grafici del presente Studio sono riportati con tratto distinto i tratti esistenti dei quali è prevista la dismissione e quelli oggi non esistenti, di prossima realizzazione e che, una volta completati, sostituiranno quelli attuali.

A seguito del completamento delle opere di deviazione dei canali, i sedimi sottesi e le relative fasce di competenza non saranno più ricompresi all'interno del reticolo consortile e quindi alienabili secondo le procedure di norma.

7.2 Documentazione da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale in allegato alla pratica edilizia

Le pratiche edilizie riguardanti interventi inerenti i corsi d'acqua e le relative fasce di competenza del reticolo idrografico di competenza del Consorzio di Bonifica dovranno essere corredate da parere preventivo favorevole o da provvedimento autorizzativo o da provvedimento concessorio rilasciato dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

8 PROCEDURE PER LE ASTE IDRICHE DI IMPORTANZA IDRAULICA, PAESISTICA O AMBIENTALE

8.1 Normativa di riferimento ed enti competenti per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi

Nel Comune di Nuvolera passano corsi d'acqua e derivazioni strumentali alla derivazione dell'acqua ed al suo esercizio, che non hanno natura demaniale. Pertanto questi corsi d'acqua non rientrano tra quelli di competenza del Comune né del Consorzio di Bonifica.

Per questi corsi d'acqua ricade sul proprietario e/o sul titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica la competenza e la responsabilità autorizzativa in riferimento a qualsiasi intervento sull'alveo, sulle sponde e sugli argini dei propri canali. Anche gli interventi al di fuori delle sponde che possono interferire comunque con l'esercizio della concessione di derivazione d'acqua dovranno essere autorizzati dal titolare della concessione. Tale competenza si estende su tutta la rete consortile, non solo sulle aste per cui viene riconosciuta da parte del Comune una funzione idraulica composita, pubblica e privata, ed una valenza idraulica, paesistica od ambientale attraverso l'individuazione delle fasce di tutela, ai sensi del successivo §8.2.

Il Consorzio titolare della concessione o il proprietario del corso d'acqua ha la facoltà di modificare i tracciati dei propri canali in totale autonomia, in funzione delle esigenze connesse all'esercizio della concessione o all'attività irrigua, pertanto i tracciati dei canali privati riportati nelle Tavole grafiche rivestono esclusivo carattere conoscitivo, e dovranno di volta in volta essere verificati con i tecnici del Consorzio e/o con i proprietari.

La normativa di riferimento per gli interventi riguardanti canali per la derivazione di acqua pubblica in concessione è lo statuto del Consorzio titolare della concessione, che esercita le proprie funzioni entro i limiti fissati dal R.D. 11.12.1933 n.1775 e dal Codice Civile.

Su questi corsi d'acqua compete ai proprietari e/o ai titolari delle concessioni di derivazione di acqua pubblica definire le attività vietate e quelle consentite sulle aste idriche.

Nell'esercizio delle funzioni autorizzative sui propri canali i Consorzi irrigui e/o i proprietari debbono in ogni caso tener conto della funzione di drenaggio del territorio svolta da tali aste idriche e, pertanto, debbono prestare particolare attenzione nell'emissione di provvedimenti autorizzativi su interventi che possono incrementare la pericolosità idraulica dei canali, quali:

- a. impermeabilizzazioni di lunghi tratti di canale, con conseguente significativa riduzione dei tempi di corrivazione dei bacini;
- b. coperture e intubamenti di lunghi tratti di canale, con conseguente difficoltà di manutenzione degli alvei;
- c. esecuzione di manufatti o opere tali da ostacolare il deflusso delle acque, quali ponti, botti a sifone o restringimenti delle sezioni di deflusso, con conseguenti potenziali fenomeni di rigurgito a monte dell'opera stessa.
- d. interruzioni e chiusure di fossi non garantendo più la continuità idraulica e/o la funzione di scolo delle acque.

8.2 Istituzione delle fasce di tutela sulle aste idriche di particolare rilevanza paesistica, ambientale e idraulica

In considerazione della funzione idraulica composita, pubblica e privata, nonché della significativa rilevanza idraulica, paesistica od ambientale di alcuni tratti di canali che insistono sul territorio comunale di Nuvolera, seppur questi non abbiano i requisiti per essere inclusi nel Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, ai fini della tutela ambientale e paesistica degli stessi sono state istituite fasce di tutela, la cui ampiezza è indicata negli elaborati cartografici allegati al presente regolamento: tale fascia ha un'ampiezza di 5.0 metri per ogni lato sia per i tratti a cielo aperto sia per quelli coperti.

Si pone in evidenza come tali fasce NON siano fasce di rispetto ad alto grado di tutela, disciplinate dalle norme di Polizia Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, bensì fasce di tipo urbanistico, individuate in base al titolo discrezionale riconosciuto ai Comuni di imporre limiti sul proprio territorio più restrittivi di quelli previsti dalle norme legislative vigenti in materia di tutela dei corsi d'acqua. Nelle fasce di tutela la competenza per il rilascio delle autorizzazioni è del Comune.

Si sottolinea che gli interventi ammessi dovranno sempre e comunque rispettare i diritti dei Consorzi titolari della concessione di derivazione d'acqua pubblica e/o dei proprietari.

8.2.1 Attività vietate nelle fasce di tutela

Sono vietati i seguenti lavori ed atti:

- a) la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico fatte salve le opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla derivazione, all'utilizzo a fini irrigui ed industriali, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, purché autorizzate dall'Ente titolare della concessione di acqua pubblica o dall'Ente gestore del canale;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- d) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- e) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio fatte salve le opere attinenti alla difesa e alla regimazione

idraulica, alla derivazione, all'utilizzo a fini irrigui ed industriali, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, purché autorizzate dall'Ente titolare della concessione di acqua pubblica o dall'Ente gestore del canale, nonché le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;

- f) i movimenti terra e le operazioni di scavo che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno, fatte salve le opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla derivazione, all'utilizzo a fini irrigui ed industriali, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, purché autorizzate dall'Ente titolare della concessione di acqua pubblica o dall'Ente gestore del canale, nonché gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico previa dichiarazione dell'Ente gestore del canale stesso in merito alla loro innocuità in rapporto al deflusso delle acque e alle esigenze di manutenzione;
- g) l'interclusione della fascia di tutela;
- h) le piantagioni di alberi e siepi, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente previa dichiarazione dell'Ente gestore del canale stesso in merito alla loro innocuità in rapporto al deflusso delle acque e alle esigenze di manutenzione;
- i) la realizzazione di muri e/o recinzioni realizzate con elementi non asportabili, e di tutte quelle opere che comportano un impedimento ed una limitazione alla possibilità di accesso alla fascia di rispetto. In deroga a quanto sopra, è ammessa la demolizione ed il ripristino nella stessa localizzazione per le recinzioni esistenti, previa dichiarazione dell'Ente gestore del canale stesso in merito alla loro innocuità in rapporto al deflusso delle acque alle esigenze di manutenzione;
- j) il pascolo e la permanenza del bestiame;
- k) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- l) gli interventi di "nuova costruzione" e "ristrutturazione urbanistica", così come definiti alle lettere e), f) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- m) il deposito sia permanente che temporaneo di rifiuti (come definito all'art. 183, comma 1, let. m), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.);
- n) l'apertura di nuove cave, anche di prestito;
- o) il posizionamento di depositi attrezzi, baracche, manufatti per usi agricoli, anche provvisori;
- p) il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali;
- q) ogni altro lavoro od atto vietato ai sensi delle vigenti norme sovraordinate quali ad esempio le Norme Tecniche di Attuazione di Parchi se istituiti..

8.2.2 Opere ed attività soggette ad autorizzazione nelle fasce di tutela

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione i seguenti lavori ed atti:

- a) gli interventi che prevedono la demolizione (totale o parziale) degli edifici e/o dei manufatti con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per la manutenzione del corso d'acqua. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata;

- b) gli interventi di “manutenzione ordinaria”, “manutenzione straordinaria” e di “restauro e risanamento conservativo” degli edifici così come definiti alle lettere a), b), c) dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.

Gli interventi non dovranno comportare un aumento di superficie e/o volume, un cambio di destinazione d’uso che determini un aggravio della vulnerabilità dei manufatti e della sicurezza delle persone

Non è ammesso alcun intervento diretto al recupero, ricostruzione, accorpamento, o anche solo recupero volumetrico delle superfetazioni e degli accessori aggiunti che invece dovranno essere obbligatoriamente demoliti in caso di intervento sull’edificio principale.

Devono comunque sempre essere attuati tutti gli accorgimenti per migliorare la condizione idraulica del corso d’acqua.

L’esecuzione degli interventi di cui al presente punto è subordinata alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto, redatta a firma di tecnico abilitato ed esperto in materia.

Per quanto concerne gli interventi di “manutenzione ordinaria” e di “manutenzione straordinaria” alle lettere a), b) dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., qualora questi non siano passibili di influenzare direttamente od indirettamente il libero deflusso delle acque in alveo, il richiedente potrà omettere la verifica idraulica motivando adeguatamente nella richiesta di autorizzazione all’esecuzione dei lavori l’omissione di tale verifica.

Anche in caso di omissione della verifica idraulica, il richiedente dovrà comunque presentare il parere favorevole del titolare della concessione di derivazione d’acqua pubblica (qualora ve ne sia uno), che certifichi che le opere previste (temporanee o permanenti) risultino innocue rispetto ai presupposti ed all’esercizio della concessione.

Qualora l’Amministrazione ritenga comunque necessaria la verifica di compatibilità idraulica a firma di un tecnico abilitato, prima di rilasciare l’autorizzazione all’esecuzione degli interventi dovrà comunicarlo al richiedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di esecuzione delle opere. Trascorso tale termine, l’autorizzazione ai sensi del Regolamento di Polizia Idraulica si ritiene tacitamente concessa-

- c) gli interventi di “ristrutturazione edilizia” come definiti alla lettera d) dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2011 n. 380 e s.m.i., anche con demolizione e ricostruzione, che comunque non dovrà essere superiore quanto a volume, superficie, sagoma e area di sedime all’edificio esistente.

Non è ammesso alcun intervento diretto al recupero, ricostruzione, accorpamento, o anche solo recupero volumetrico delle superfetazioni e degli accessori aggiunti che invece dovranno essere obbligatoriamente demoliti in caso di intervento sull’edificio principale.

Dove le ristrutturazioni edilizie prevedano la demolizione e la ricostruzione dell’edificio, in caso di praticabilità urbanistico - giuridica la ricostruzione dovrà essere riallocata al di fuori della fascia di rispetto.

Le ristrutturazioni sono ammesse solo se soddisfano le seguenti condizioni:

- devono essere attuati tutti gli accorgimenti per migliorare la condizione idraulica esistente;
- non devono comportare un cambio di destinazione d’uso che determini un aggravio della vulnerabilità delle strutture, delle opere, dei manufatti e della sicurezza delle persone e più in generale un aggravio del rischio idraulico.

L’esecuzione degli interventi di cui al presente punto è subordinata alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto, redatta a firma di tecnico abilitato;

- d) gli interventi di adeguamento funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di adeguamento energetico degli edifici, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, nonché gli interventi di adeguamento sismico, senza aumento di superficie o volume;
- e) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- f) le recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche ad una distanza non inferiore a 5 metri dal ciglio superiore della sponda;
- g) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni idrologici;
- h) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo a seguito di studio di compatibilità dell'intervento;
- i) le linee aeree di servizi (elettriche, telefoniche, ecc.) e relativi pali e sostegni;
- j) la realizzazione di interventi di viabilità, di parcheggi e spazi di manovra purché non altrimenti localizzabili e formazione di percorsi pedonali e ciclabili; questi interventi dovranno comunque essere realizzati a raso, senza attrezzature fisse e senza manufatti sporgenti rispetto al piano campagna (cordoli, parapetti, muretti) tali da interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- k) gli interventi di sistemazione ambientale e del verde volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- l) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idraulico del bacino di riferimento;
- m) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del ex D. Lgs. 22/1997 e del vigente D. Lgs. 152/06 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art.6 del suddetto decreto legislativo;
- n) il posizionamento di cartelli di indicazione mono o bifacciali aventi una superficie massima non superiore a 1.00 m² su pali;
- o) la manutenzione, ricostruzione o realizzazione di opere per le derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione e relativi impianti.
- p) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio solo qualora concernano opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla derivazione, all'utilizzo a fini irrigui ed industriali, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, purché autorizzate dall'Ente titolare della concessione di acqua pubblica o dall'Ente gestore del canale;
- q) i movimenti terra e le operazioni di scavo che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno, solo qualora concernenti le opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla

derivazione, all'utilizzo a fini irrigui ed industriali, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, purché autorizzate dall'Ente titolare della concessione di acqua pubblica o dall'Ente gestore del canale, nonché gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico previa dichiarazione dell'Ente gestore del canale stesso in merito alla loro innocuità in rapporto al deflusso delle acque e alle esigenze di manutenzione.

8.3 Prescrizioni

8.3.1 Fabbricati pericolanti esistenti nelle fasce di rispetto

Nel caso di fabbricati e strutture private in genere in precarie condizioni di stabilità, tali da costituire serio rischio per il regolare deflusso delle acque, il Comune, mediante ordinanza sindacale, ingiungerà ai proprietari la messa in sicurezza dei fabbricati, assegnando un congruo termine per l'esecuzione degli interventi. In caso di inadempienza o di urgenza, il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando le spese dell'intervento ai proprietari.

8.3.2 Variazioni di tracciato

In caso di variazione di tracciato di corsi d'acqua esclusi dal Reticolo Idrico Minore, ma sui quali è stata istituita una fascia di tutela, il progetto dovrà prevedere la delimitazione della nuova fascia. Sarà obbligo di chi ottiene l'autorizzazione alla variante di tracciato provvedere ad ogni onere e incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali.

8.4 Documentazione da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale in allegato alla pratica edilizia

Le pratiche edilizie riguardanti interventi nelle fasce di tutela dei corpi idrici privati per la derivazione, condotta e uso in concessione di acque pubbliche, dovranno essere corredate dalla documentazione prevista al §5.5.1.

Le pratiche edilizie riguardanti interventi sugli alvei e le sponde dei corpi privati per la derivazione, condotta e uso in concessione di acque pubbliche (assoggettati o meno a tutela ai sensi del presente Regolamento) dovranno essere corredate dall'autorizzazione all'esecuzione delle opere rilasciata dal proprietario del corso d'acqua e/o dal titolare della concessione.

Si rammenta che ricade sul proprietario e/o sul titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica la competenza e la responsabilità autorizzativa in riferimento a qualsiasi intervento sull'alveo, sulle sponde e sugli argini dei propri canali. Anche gli interventi al di fuori delle sponde che possono interferire comunque con l'esercizio della concessione dovranno essere autorizzati dal titolare della concessione.

9 SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

L'autorizzazione agli scarichi nei corsi d'acqua viene rilasciata dal soggetto competente (Regione per il Reticolo Principale, Consorzio di Bonifica per il Reticolo di Bonifica, Comune per il Reticolo Idrico Minore, Ente titolare della gestione delle Aste Idriche Private utilizzate per la derivazione delle acque in concessione) esclusivamente ai fini idraulici sotto l'aspetto della quantità delle portate conferite.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, gli scarichi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovranno acquisire le prescritte autorizzazioni dell'autorità competente, in aggiunta a quella idraulica di cui alla presente normativa.

Per quanto concerne l'aspetto quantitativo si introduce una distinzione:

- lo scarico delle acque fognarie depurate e delle acque industriali nei corsi d'acqua, richiederà, da parte del richiedente l'autorizzazione, la verifica della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate;

Le domande di autorizzazione dovranno essere accompagnate dalla documentazione richiesta dagli Enti competenti (Regione per il Reticolo Principale, Consorzio di Bonifica per il Reticolo di Bonifica, Comune per il Reticolo Idrico Minore, Ente titolare della gestione delle Aste Idriche Private utilizzate per la derivazione delle acque in concessione)

Nel caso del Reticolo Minore si fa riferimento a quanto riportato al precedente §5.5.1: tra i documenti specialistici di cui al punto 2 si prescrive la redazione di una relazione idrologica e idraulica, redatta a firma di tecnico abilitato ed esperto in materia, con i metodi e i criteri stabiliti dall'Autorità di Bacino e dalla Regione, a dimostrazione dell'entità dello scarico e della compatibilità del ricettore.

- lo scarico di acque meteoriche e quelle degli scolmatori di troppo pieno delle reti fognarie pubbliche ricadenti nell'ambito di applicazione del R.R. 23.11.2017 n. 7 *“Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)”* come modificato dal R.R. 19.04.2019 n. 8 sarà soggetto all'osservanza del citato Regolamento n. 7.

Si evidenzia come sia facoltà dell'Ente Gestore / Regolatore (Regione, Comune, Consorzio di Bonifica, Consorzio privato) dei corsi d'acqua ricettori dello scarico individuare limiti quantitativi più restrittivi rispetto a quelli sopra indicati definiti da R.R. 29.06.2018 n. 7, in ragione delle specifiche caratteristiche di sito o delle particolari funzioni del corso d'acqua; tali limiti, in base ai quali dovrà essere previsto il dimensionamento delle opere di raccolta, accumulo e scarico controllato delle acque meteoriche, dovranno essere esplicitati nel parere rilasciato dall'Ente Gestore;

- lo scarico di acque meteoriche e quello degli scolmatori di troppo pieno delle reti fognarie pubbliche non ricadenti nell'ambito di applicazione del R.R. 23.11.2017 n. 7 *“Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)”* come modificato dal R.R. 19.04.2019 n. 8 ma che richiedano l'attivazione ex novo o la regolarizzazione di uno scarico preesistente, saranno subordinati alla verifica idraulica della idoneità del corso d'acqua ad accogliere il nuovo scarico.

In ogni caso dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale.
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

L'unico caso in cui, per lo scarico di acque meteoriche non ricadenti nell'ambito di applicazione del R.R. 23.11.2017 n. 7, in deroga a quanto sopra, è ammesso lo scarico tal quale delle acque meteoriche in rete fognaria o in corpo idrico è il caso di scarichi già esistenti e qualora sussista l'impossibilità tecnica di realizzare bacini di accumulo (ad esempio per abitazioni del centro storico prive di cortili interni e direttamente affaccianti sulla strada).

Si evidenzia anche in questo caso come sia facoltà dell'Ente Gestore / Regolatore (Regione, Comune, Consorzio di Bonifica, Consorzio privato) dei corsi d'acqua ricettori dello scarico individuare limiti quantitativi più restrittivi rispetto a quelli sopra indicati, in ragione delle specifiche caratteristiche di sito o delle particolari funzioni del corso d'acqua; tali limiti, in base ai quali dovrà essere previsto il dimensionamento delle opere di raccolta, accumulo e scarico controllato delle acque meteoriche, dovranno essere esplicitati nel parere rilasciato dall'Ente Gestore;

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua e dei manufatti del ricettore.

Qualora lo scarico venga convogliato in corpo idrico che pur non essendo oggetto di specifica tutela ai sensi del presente Regolamento, risulti a valle immissario di canali assoggettati a tutela, dovrà essere richiesta la concessione all'Ente gestore del ricettore (Regione, Comune, Consorzio di Bonifica, Consorzio privato), previa verifica di capacità di smaltimento delle portate immesse.

10 NORME DI CARATTERE GENERALE PER LA TUTELA DEL SISTEMA IDROGRAFICO SUPERFICIALE NON RICOMPRESO NEL RETICOLO

Nell'ambito del territorio del Comune di Nuvolera la topografia e le sistemazioni agronomiche hanno disegnata una fitta rete di terminali irrigui ai singoli fondi, impluvi, canali di dreno a regime effimero che pur non avendo le caratteristiche per essere ricompresi nel reticolo idrico minore svolgono comunque una funzione all'interno del territorio.

Nella realizzazione di interventi di trasformazione del territorio che interessino tali elementi idrografici (scoli, stagni etc.) si dovranno preservare le loro caratteristiche e le funzioni da essi svolte; in particolare si prestare particolare attenzione ad interventi che comportino:

- a. impermeabilizzazioni, con conseguente significativa riduzione dei tempi di corrivazione dei bacini;
- b. coperture e intubamenti, con conseguente difficoltà di manutenzione dei tracciati;
- c. esecuzione di manufatti o opere tali da ostacolare il deflusso delle acque, quali ponti, botti a sifone o restringimenti delle sezioni di deflusso, con conseguenti potenziali fenomeni di rigurgito a monte dell'opera stessa.
- d. interruzioni e chiusure non garantendo più la continuità idraulica e/o la funzione di scolo delle acque.

11 AREE ALLAGABILI INDIVIDUATE NEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (PGRA) E NEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) VIGENTE

Sulla Tavola 4 Nord e Sud “Carta del reticolo idrografico, delle altre aste assoggettate a tutela e delle relative fasce di rispetto, competenza e tutela con sovrapposizione ai piani sovraordinati (PGRA e PAI)” sono riportate, oltre alle fasce di rispetto del reticolo idrico principale e minore, le perimetrazioni di aree allagabili derivanti da piani sovraordinati ed in particolare dal PGRA e dal PAI.

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nel Distretto del Po (PGRA) è stato adottato con deliberazione 17 dicembre 2015 n. 4 e approvato in data 03.03.2016 con Deliberazione n. 2/2016 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e successivamente con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.30 del 06.02.2017).

Nelle Mappe di Pericolosità del PGRA sono contenute la delimitazione e la classificazione delle aree allagabili; sono previsti tre scenari di pericolosità:

- Aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H);
- Aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M);
- Aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (aree P1/L)

Relativamente al comune di Nuvolera le aree allagabili riguardano l’ambito territoriale relativo al Reticolo Secondario Collinare e Montano (RSCM);

Le aree allagabili afferenti al Reticolo Secondario Collinare e Montano (RSCM) corrispondono alle aree già classificate nel Piano di assetto Idrogeologico (PAI) e già recepite nel Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente. Ad esse sono stati attribuiti i seguenti scenari di pericolosità:

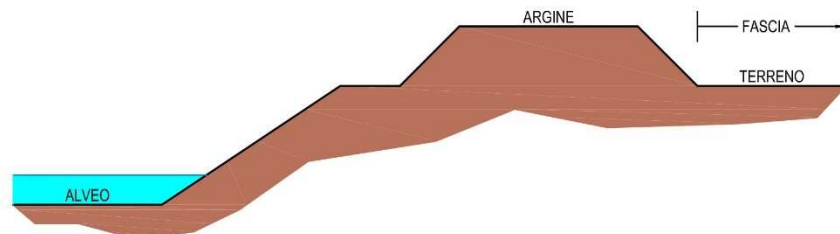
- Aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H): corrispondono alle aree a rischio idrogeologico molto elevato (Zona I, allegato 4.1 Elaborato 2 del PAI);

Nelle more del completamento della specifica variante al PAI a scala di asta fluviale la D.G.R. 19 giugno 2017 n. X/6738 “*Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po così come integrate dalla Variante adottata in data 7 dicembre 2016 con Deliberazione n. 5 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po*”, contiene al punto 3.2 e 3.3 le disposizioni concernenti la normativa da adottare nelle aree allagabili e le procedure per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

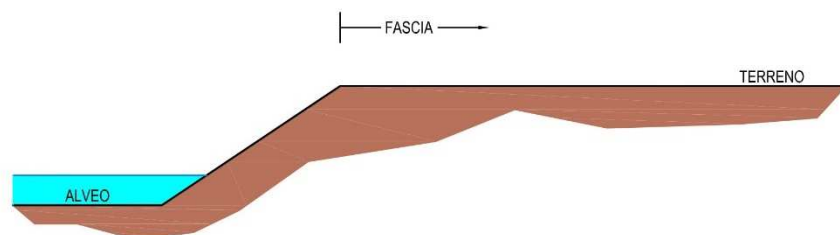
Si sottolinea che, come chiarito D.G.R. citata, in caso di sovrapposizione tra le aree allagabili di nuova individuazione e le aree allagabili già vigenti, si applica la classificazione e quindi la norma più restrittiva.

ALLEGATO 1
MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO E TUTELA

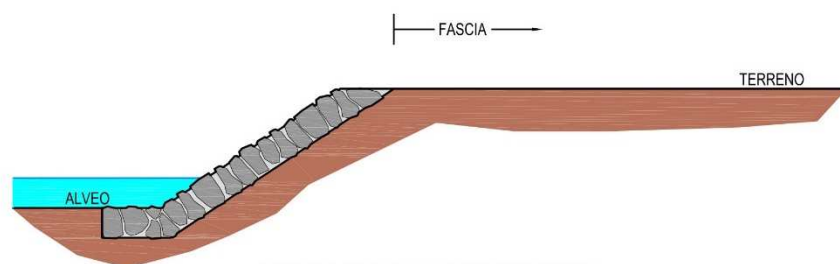
COMUNE DI NUVOLERA
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2025
ELABORATO NORMATIVO



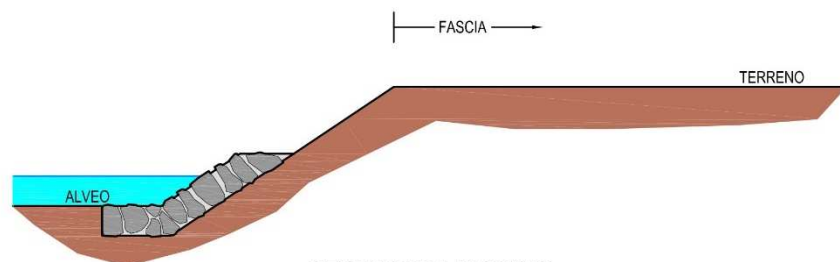
ARGINE IN RILEVATO
DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL PIEDE DELL'ARGINE ESTERNO



ARGINE IN TERRENO NATURALE
DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL CIGLIO SUPERIORE DI SPONDA



SPONDA RIVESTITA CON SCOGLIERA
DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL CIGLIO ESTERNO DEL MANUFATTO



PIEDE SPONDA RIVESTITO
DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL CIGLIO SUPERIORE DI SPONDA

COMUNE DI NUVOLERA
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2025
ELABORATO NORMATIVO

